

Ordinanza ministeriale del 13 agosto 2010 n. 3893 - Presidenza Consiglio dei Ministri

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2010

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1

Articolo 2

Art. 2

Articolo 3

Art. 3

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 19 agosto 2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, n. 3877 del 12 maggio 2010, n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010 e n. 3889 del 16 luglio 2010;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile;

Viste le note del sindaco dell'Aquila del 28 giugno 2010, del 6 luglio 2010, del 9 luglio 2010, del 28 luglio 2010 e del 4 agosto 2010, nonche' la nota del Commissario delegato del 25 giugno 2010;

Viste la nota della provincia dell'Aquila del 22 giugno 2010 e la nota del Commissario delegato del 25 giugno 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2010;

Considerato che, alla luce di quanto comunicato dal sindaco della citta' dell'Aquila nelle note predette, l'affidamento alla Societa' regionale Abruzzo Engineering delle attivita' connesse all'assegnazione degli alloggi del progetto CASE e del progetto MAP, nonche' per l'istruttoria delle domande di contributo relative alla ricostruzione degli edifici classificati di tipo E, appare allo stato necessario, tenuto conto dell'assoluta urgenza delle attivita' richieste e per impedire che vi possa essere ogni soluzione di continuita' dell'azione amministrativa;

Ritenuto che con l'ordinanza n. 3870 del 21 aprile 2010 e' stato prorogato al 31 dicembre 2010 il termine per la presentazione delle domande di accesso al contributo per la ricostruzione degli edifici classificati di tipo E, in considerazione del fatto che non si erano verificati tutti i presupposti di carattere normativo per consentire agli interessati di proporre tempestivamente le predette domande;

Considerato che allo stato, la funzione di controllo e di verifica dei progetti allegati alle domande di contributo, di competenza della provincia dell'Aquila per il tramite degli uffici del Genio civile, puo' essere espletata solo avvalendosi delle professionalita' acquisite nell'ambito del personale della Societa' Abruzzo Engineering;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Dispone:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1

In vigore dal 19 agosto 2010

1. Nelle more dello svolgimento di apposite procedure di gara da espletarsi per l'aggiudicazione dei servizi correlati all'istruttoria delle istanze di contributo ed ai controlli sull'effettuazione dei lavori, in considerazione del consistente numero di richieste per la riparazione e la ricostruzione degli edifici privati danneggiati o distrutti dal sisma del 6 aprile 2009, anche in aggregato strutturale di imminente presentazione, nonché del conseguente incremento dei controlli sull'esecuzione dei lavori e sugli atti di denuncia di inizio attività o di permesso a costruire, il comune dell'Aquila è autorizzato ad avvalersi di Abruzzo Engineering S.c.p.a. fino al 31 dicembre 2010, sulla base di un'apposita convenzione nel limite massimo di euro 1.080.000,00 nonché a prorogare fino al 31 dicembre 2010 la convenzione stipulata con Abruzzo Engineering S.c.p.a. ai sensi dell'[art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009](#), nel limite massimo di euro 490.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle residue disponibilità di cui all'[art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 giugno 2009, n. 77](#), ed il Commissario delegato provvede alla conseguente rimodulazione del relativo piano finanziario.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2

In vigore dal 19 agosto 2010

1. Nelle more dello svolgimento di apposite procedure di gara da espletarsi per l'aggiudicazione dei servizi correlati all'istruttoria delle istanze di contributo ed ai controlli sull'effettuazione dei lavori, in considerazione delle proroghe intervenute per la presentazione delle domande di contributo per la riparazione e la ricostruzione degli edifici privati danneggiati o distrutti dal sisma del 6 aprile 2009, e della conseguente necessità di assicurare il tempestivo adempimento delle attività di controllo delle asseverazioni del nesso di causalità rilasciate dai professionisti ai sensi dell'[art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 giugno 2009, n. 77](#), e delle valutazioni dell'esito di agibilità effettuate dagli stessi professionisti secondo la disciplina dettata dalla circolare del vice-Commissario delegato prot. n. 27671 del 14 luglio 2009 relativa alla conclusione delle valutazioni di agibilità sismica degli edifici, nonché per garantire l'istruttoria dei progetti di competenza del Genio civile, la provincia di L'Aquila è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2010, la convenzione stipulata con Abruzzo Engineering S.c.p.a. ai sensi dell'[art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3813 del 29 settembre 2009](#). Alla relativa spesa, valutata nel limite massimo di euro 400.000,00 si provvede a valere sulle residue disponibilità di cui all'[art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 giugno 2009, n. 77](#), ed il Commissario delegato provvede alla conseguente rimodulazione del relativo piano finanziario.

2. Per l'utilizzo delle somme di cui al comma 1 la provincia di L'Aquila tiene apposita evidenza contabile e provvede alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute al Commissario delegato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Art. 3

In vigore dal 19 agosto 2010

1. Entro il 30 settembre 2010 il Commissario delegato - presidente della regione Abruzzo, il vice-Commissario delegato - sindaco del comune di L'Aquila e il presidente della provincia dell'Aquila trasmettono, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, una dettagliata relazione in ordine all'impiego del personale assunto a qualsiasi titolo sulla base delle ordinanze di

protezione civile adottate per il superamento dell'emergenza, in deroga alla normativa vigente, ivi compreso quello operante ai sensi delle convenzioni stipulate ai sensi della presente ordinanza e delle ordinanze indicate in premessa, indicandone le mansioni, le attività svolte, i corrispettivi erogati e i risultati conseguiti.

[Torna al sommario](#)
